



# **COMUNE DI CODOGNO**

*( Provincia di Lodi )*

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 84 del 23.10.2001*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 21.02.2002*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 23.04.2002*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 56 del 28.09.2004*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 26.03.2009*

## **Premessa**

Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità d'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (radiocomunicazione o stazione radiobase per la telefonia mobile, in seguito S.R.B. e radiodiffusione o stazione di radio/telecomunicazioni, in seguito S.R.T.). La L.R. 11.05.2001 n.11 al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del Decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 ed in conformità alla L. 22 febbraio 2001 n. 36 ( Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e gli indirizzi per l'ubicazione , l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tali tetti saranno ulteriormente definiti, secondo i criteri di cautela e di minimizzazione del rischio, in applicazione del principio di precauzione, come prevede la legge quadro approvata dal Parlamento. In esecuzione di questi principi e secondo quanto previsto dall'art.8 comma 6 della legge quadro (art.8 comma 6: i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), il Comune intende regolamentare la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti di radiofrequenza, facendo riferimento:

- **Rispetto e conservazione dell'ambiente.** La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, all'interno di ambiti edificabili, o già vincolati da fasce di rispetto d'inedificabilità, la localizzazione d'impianti non esenti da potenziali rischi d'inquinamento. Gli ambiti di inedificabilità sopra individuati sono tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti alla tutela monumentale;
- **Dirette modalità di controllo.** Il Comune ritiene di localizzare gli impianti per la radiofrequenza all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, o vincolata all'acquisizione da parte del Comune o di Enti pubblici territorialmente competenti. Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di studio l'effetto provocato sull'organismo umano. La localizzazione nelle aree di proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di

convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti,

- **Contenimento degli impianti da dislocare sul territorio.** Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale;
- **Garanzia di partecipazione di operatori vari.** Il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti per la radiofrequenza. E' vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciabili dal Comune.

**Art. 1 – Definizione dell'impianto di radiofrequenza (S.R.B. E S.R.T.) oggetto del regolamento.**

Per impianto di radiofrequenza (S.R.B. e S.R.T.) s'intende un manufatto composto di un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna, può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo; la centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Per impianto irradiante campi elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra i 100 KHz e 300 GHz. Questa frequenza è da ritenere automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti e in particolare in materia di pubblica sanità. Sono esenti dagli adempimenti gli impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per fini di pubblico servizio e di Protezione Civile con potenza massima in antenna inferiore ai 7 Watt.

**Art. 2 – Procedure per l'installazione degli impianti.**

Per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme che seguono:

- L'esecuzione degli impianti è subordinata al rilascio della concessione edilizia;
- Il procedimento autorizzato per l'installazione di stazioni per la radiofrequenza deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dalla legislazione di tutela in materia ambientale;
- L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, previo nulla osta rilasciati dall'A.S.L. e dall'A.R.P.A. (i citati pareri devono essere acquisiti prima della presentazione della richiesta di concessione);

Le istanze d'installazione dovranno essere corredate dalla valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale. La valutazione, dovrà essere effettuata in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione. Tale valutazione, presuppone uno scambio d'informazioni tecniche tra i gestori, per cui il dichiarante dovrà avere inviato una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'A.R.P.A.. Il gestore dovrà inoltre dimostrare il rispetto degli obiettivi di qualità così come definiti nell'art. 5 del presente regolamento.

**Art. 3 – Aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi.**

Ai sensi della normativa vigente in materia (deliberazione Giunta Regionale n. 7351 del 11.12.2001) con apposita deliberazione il territorio comunale viene ripartito in “Area 1” e “Area 2” e vengono circoscritte le aree di particolare tutela.

Nelle aree di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W. E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radio televisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze.

In “Area 1”, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

In “Area 2”, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11.

E’ fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di radiodiffusione sonora.

Dovrà essere valutato l’inserimento dei manufatti nel contesto, con riferimento alle norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:

- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art. 20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema “infrastrutture a rete” (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (art. 30 delle Norme di Attuazione);

oltre che nel rispetto sia della perimetrazione di cui alla cartografia allegata alla deliberazione Consigliare n. 15 del 21 febbraio 2002, sia nel rispetto di quanto indicato nelle NTA del PRG vigente.

#### **Art. 4 – Programmazione comunale per la localizzazione degli impianti.**

Le aree destinate all’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, con potenza totale ai connettori di antenna superiori a 300W, sono identificate su mappa recepita dal P.R.G..

Il Consiglio Comunale approva, unitamente al presente regolamento, il piano di localizzazione e di risanamento che individua le zone su cui è possibile dar corso alla localizzazione degli impianti suddetti , stralcio in scala 1:2000 allegato al presente regolamento.

L'installazione di tutti gli impianti, compreso quelli con potenza totale ai connettori di antenna non superiori a 300W, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico dovrà essere garantita la mitigazione dell'impianto visivo ed ambientale degli impianti attraverso la previsione di idonee caratteristiche estetiche;
- sotto il profilo esecutivo, fatte salve le misure e disposizioni in tema di sicurezza, si dovranno adottare scelte cromatiche di tipo neutro, che riducano l'impatto visivo dei manufatti. Sono vietate le superfici metalliche riflettenti.

#### **Art. 5 – Obiettivi di qualità.**

L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore, situati:

- entro 100 m. nel caso d'impianti con potenza totale ai connettori d'antenna inferiore a 300 W;
- entro 250 m. nel caso d'impianti con potenza totale ai connettori d'antenna inferiore a 1000 W;
- entro 500 m. nel caso d'impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli è indispensabile il rispetto dei disposti emanati dal D.M. n. 381/98.

#### **Art. 6 – Inizio di esercizio.**

Al termine dei lavori di installazione il titolare di S.R.B./S.R.T. deve presentare al Sindaco e all'A.S.L. comunicazione di inizio esercizio specificandone la data, in relazione alla valutazione prevista dall'intensità dei campi elettromagnetici emessi, il titolare di S.R.B./S.R.T., con onere a proprio carico, fornirà misura strumentale delle esposizioni elettromagnetiche di cui all'art. 5 ed eseguite da A.R.P.A. locale.

Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco ed all'A.R.P.A., dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.3 della L.R. 11/2001.

#### **Art. 7 – Verifiche periodiche, risanamenti, modifiche e disattivazioni.**

Il titolare di S.R.B./S.R.T. è tenuto a presentare annualmente al Sindaco misura strumentale delle esposizioni elettromagnetiche rilevate come precedentemente descritto, con onere a proprio carico, ed eseguite da A.R.P.A. locale.

Gli organi competenti possono procedere a loro discrezione a periodiche visite di controllo degli impianti.

Il titolare deve comunicare al Sindaco e all'A.R.P.A. le modifiche apportate agli impianti. Qualora l'A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione, di cui all'art. 5, ne dà informazione al Sindaco ed all'A.S.L. per l'adozione delle misure di competenza. Il Sindaco prescrive, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.R.P.A., l'attuazione di interventi di risanamento che devono essere realizzati da parte del/i titolare/i degli impianti.

Se al superamento dei limiti concorrono più impianti i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato come prescritto dall'art. 9 della L.R.11.05.2001 n. 11.

La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la chiusura o messa fuori esercizio deve essere comunicato al Sindaco e all'A.R.P.A. entro 10 giorni, il ripristino dell'area occupata deve compiersi entro 20 giorni successivi la comunicazione.

#### **Art. 8 – Impianti esistenti.**

I titolari di impianti esistenti ed operanti sul territorio comunale alla data di approvazione del piano di localizzazione e risanamento di cui all'art.4 devono adeguare gli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento, in modo graduale e comunque entro il termine di 24 mesi, come previsto dall'art.10 della L.R. 11.05.2001 n.11.

#### **Art. 9 – Sicurezza e coabitazione.**

Ogni struttura per S.R.B./S.R.T. deve essere dotata di recinzione rigida di altezza non inferiore a 2 m nella continuità perimetrale.

In caso di installazione di diversi impianti va data priorità alla scelta di coabitazione su supporto comune, nel caso di impossibilità deve essere garantita una distanza reciproca, da misurarsi tra i baricentri dei volumi di rispetto dei parallelepipedi circoscritti di ciascun impianto, non inferiore a 10 (dieci) metri.

#### **Art. 10 – Norme transitorie**

La individuazione cartografica delle strutture e le verifiche richiamate all'art.7 del presente regolamento sono estese a tutti gli impianti esistenti.

Per gli impianti già esistenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà, a cura dei titolari, essere prodotta la documentazione integrativa necessaria alla valutazione dei livelli di emissione in regime di massimo esercizio determinati dalla vigente legislazione in materia.

Sono fatte salve eventuali integrazioni già presentate successivamente al 27.07.2000 e coerenti con le presenti norme.